



Repubblica Italiana

Tribunale di Sulmona

(Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)

All'udienza del giorno 21 novembre 2018 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono presenti l'Avv. [REDACTED] per la parte [REDACTED] e l'Avv. [REDACTED], per la parte BANCA [REDACTED]. L'avv. [REDACTED] con riferimento alla posizione di [REDACTED] fa presente che quest'ultimo ha revocato il precedente mandato all'avv. [REDACTED]. Nessuno è comparso per [REDACTED]. L'Avv. [REDACTED] per la parte [REDACTED] precisa le conclusioni riportandosi a quelle della comparsa di costituzione del [REDACTED]. L'Avv. [REDACTED], per la parte BANCA [REDACTED], precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni.

Si dà quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,

In nome del Popolo Italiano,

pronuncia, la seguente:

SENTENZA

-nella causa iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED], sito in [REDACTED] che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] sito in [REDACTED] che la difende e la rappresenta in virtù di procura in calce all'atto di citazione;

ATTORI



E

[REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio [REDACTED] deducendo che [REDACTED] era titolare di rapporto di conto corrente n. [REDACTED] con aperture di credito presso la banca convenuta, in seguito chiuso nel 2007; che il rapporto era garantito da [REDACTED]; che in data [REDACTED] avevano stipulato, altresì, contratto di mutuo Rep. n. [REDACTED], Racc. [REDACTED] di euro 200.000,00 con il medesimo istituto di credito; che sul rapporto di conto corrente la banca aveva applicato la capitalizzazione degli interessi sin da epoca antecedente al 2000, perpetrato il reato di usura, applicato cms e spese ingiustificate; che in relazione al contratto di mutuo del [REDACTED] vi era stata usura, nonché indeterminatezza delle condizioni ai sensi dell'art. 117 TUB e/o violazione dell'obbligo di trasparenza.

2. Si costituiva in giudizio la [REDACTED] eccependo, in via preliminare, la prescrizione in relazione alla domanda di restituzione delle somme connesse al rapporto di conto corrente; nel merito, l'infondatezza di tutte le domande.

3. In relazione al rapporto di conto corrente intrattenuto tra le parti, chiuso in data 24.05.2007, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca deve dirsi fondata.

Infatti, la documentazione allegata alla citazione riferita alla mediazione n. 55/2016 del 22.01.2016 non riferisce alcun oggetto concernente il rapporto di conto corrente (tanto nella missiva inviata dal [REDACTED] Mediazione del 25.01.2016, tanto nella missiva di risposta del 5.02.2016 inviata dalla banca). Né può assumere valore probatorio l'istanza di mediazione allegata alla prima memoria posto che non vi è alcun elemento che attesta la sua effettiva presentazione o che la colleghi alla mediazione n. 55/2016; anzi si osservi che la data della predetta istanza è del 12.10.2015 mentre quella di presentazione della domanda di mediazione che poi ha avviato il procedimento n. 55/2016 è del 22.01.2016, ossia di oltre tre mesi più tardi.

Quanto alla mediazione n. 93/2017, infine, avente chiaramente ad oggetto il rapporto di conto corrente, risulta presentata in data 28.09.2017 contestualmente all'atto di citazione e, quindi, trascorso il termine decennale di prescrizione.

Dunque, con riferimento agli eventuali addebiti illegittimamente praticati dalla banca nell'ambito del rapporto di conto corrente va dichiarata la prescrizione.



4. Quanto al mutuo occorre, anzitutto, sottolineare come siano infondate le doglianze in tema di anatocismo, posto che l'ammortamento alla francese è da considerarsi lecito non integrando un fenomeno di anatocismo vietato, come ha chiarito la giurisprudenza, dal momento che la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale al momento del conteggio, mentre la diversità degli effetti economici rispetto al cd. piano d'ammortamento all'italiana opera non già sul piano dell'interesse composto ma su quello dell'imputazione dei pagamenti tra capitale ed interessi in ordine alla quale le parti tuttavia ben possono stabilire pattiziamente le relative modalità. Né vi è dimostrazione ed è rimasta del tutto generica che il maggior costo abbia determinato uno sfioramento del tasso soglia.

5. Sull'usura va premessa l'erroneità dell'assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell'usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. Isolatamente considerati i tassi relativi all'interesse corrispettivo e alla mora (7,800%) sono conformi alla soglia usuraria (8,565%).

Deve anche ricordarsi che la base di calcolo per l'applicazione del tasso convenzionale è assolutamente diversa da quella per la determinazione degli interessi di mora, atteso che, mentre il tasso convenzionale, secondo il sistema di ammortamento alla francese, si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto, il tasso di mora si applica, invece, soltanto sulla somma non pagata, ovvero sulla rata (comprensiva di quota di capitale ed interessi) scaduta e non pagata.

Onde, non può neppure condividersi il criterio di calcolo offerto con la perizia di parte versata in atti, che, prima, calcola l'importo ipotetico di interessi dovuti a titolo di mora per un ritardo di 29 giorni per il pagamento della prima rata, assumendo come base di calcolo l'intera rata scaduta, e, poi, traduce l'importo, in termini percentuali, raffrontandolo con la sola componente di capitale della rata impagata. Infatti, ciò si pone in contrasto con l'assunto di cui al capoverso che precede.

Al netto della considerazione che il carattere usurario della pattuizione, la quale va compiuta in astratto dal momento che la nullità prevista dall'art. 1815, 2° co. c.c., non diversamente dalle altre fattispecie di nullità conosciute, costituisce un vizio tipicamente genetico della clausola.

6. L'usura non si riscontra neppure per effetto dell'incidenza della commissione di estinzione anticipata. Deve osservarsi come non possa computarsi, ai fini dell'usura, detta pattuizione, pari nella specie al 1% del capitale residuo. Il Tribunale ritiene di doversi conformare a quell'orientamento giurisprudenziale propenso a non considerare le suddette commissioni ai fini del calcolo usurario, almeno per come in concreto queste risultano contrattualmente congegnate. Infatti, essa viene computata sul capitale residuo, così ponendosi in posizione alternativa rispetto tanto agli interessi corrispettivi quanto a quelli moratori e, dunque, ad essi non può essere sommata o addizionata. In sostanza, esercitato il recesso, la banca riceve una commissione parametrata in percentuale al capitale residuo al momento del recesso, senza, però, percepire, da quel momento, né



interessi corrispettivi né interessi moratori calcolati ed imputati sulle sole rate scadute, sino al recesso. Ne discende, in conclusione, l'erroneità dell'aggiunta al TAEG o al tasso di mora anche della commissione di estinzione anticipata, essendo quest'ultima alternativa rispetto alle due tipologie di interessi sopra rappresentate.

La commissione di estinzione anticipata del finanziamento, dunque, deve essere esclusa dal calcolo usurario del mutuo preso in considerazione. La tesi appare anche confortata dall'esclusione operata dalle Istruzioni della Banca di Italia della suddetta commissione dalla rilevazione del TEGM. A prescindere dalla soluzione che si dia al dibattito sulla natura non vincolante del metodo di calcolo del TEGM previsto nelle Istruzioni della Banca d'Italia, cionondimeno la esclusione o inclusione di una voce di costo da parte delle Istruzioni costituisce un importante parametro di verifica della correttezza della tesi (si vedano in tal senso, Trib. Firenze Sez. III, Sent., 22/11/2016; Trib. Treviso Sez. II, Sent., 11/02/2016; Trib. Cagliari, Sent., 28/11/2016; Trib. Treviso, Sent., 25/01/2017; Trib. Milano Sez. VI, Sent., 08/06/2017; Trib. L'Aquila, Sent., 7/02/2017; Tribunale Napoli, sez. II, 10/07/2017; Tribunale Trani, 19/06/2017; Tribunale Monza, sez. I, 19/06/2017; Tribunale Padova, sez. II, 05/10/2016; Tribunale Mantova, sez. II, 13/09/2016).

7. Trattando l'ulteriore profilo di doglianza, quello cioè relativo alla erronea indicazione del TAEG, la censura va disattesa non potendo, anzitutto, trovare applicazione le previsioni normative contemplate dall'art. 117 TUB, comma 4 e comma 7, secondo cui: *"4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto"*.

Nel caso in esame, infatti, non è in discussione che il mutuo rechi il tasso di interesse e le ulteriori spese poste a carico del mutuatario, ciò che viene contestato è l'individuazione del TAEG.

La doglianza, però, esula dal campo applicativo dell'art. 117 comma 4 Tub che in presenza della chiara indicazione del Tan e delle spese gravanti sul mutuatario (profilo che nella specie non viene posto in discussione) risulta osservato nel suo precetto. In sostanza, si ritiene che l'omessa indicazione del Taeg (che, invero, non costituisce un ulteriore tasso o costo dell'operazione, ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti) o la sua erronea elaborazione in valore percentuale non possa cagionare conseguenze invalidanti con correlata applicazione del saggio Bot, bensì profili semmai risarcitori dovuti alla



violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione, quello cioè appunto dell'indicazione dell'indice ISC:

Né tanto meno risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117 Tub, oltre perché anche tale disposizione non sembra fare riferimento all'indice sintetico del Taeg, anche perché la norma riguarda ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, mentre nella specie la doglianza è confinata all'omessa indicazione del Taeg senza allegazione di ciò che, invece, è stato pubblicizzato.

In ultimo, non pare neppure potersi utilizzare il comma 8 dell'art. 117 tub secondo cui *"la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli (...)".* Infatti, si occupa del contenuto minimo dei contratti di mutuo la circolare n. 229 del 21.04.1999 - 9° Aggiornamento del 25.07.2003 (emanata in attuazione dell'art. 9 della delibera Cicr del 4.03.2003) segnatamente al titolo X, Sezione III, par. 3, nel quale non si fa menzione dell'indicazione del Taeg.

Si osservi in via generale che quando la legge ha voluto sanzionare con la nullità l'omessa indicazione del TAEG o la sua falsata indicazione lo ha fatto espressamente: vedasi al riguardo l'art. 125 bis Tub, introdotto a partire dal 2010 a tutela del consumatore e nella fattispecie quindi, già per questo, non operante in ragione della anteriore stipula del mutuo per cui è causa e dell'insussistenza della qualifica di consumatore in capo al mutuatario.

8.Le domande vanno, in conclusione, tutte respinte.

9.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, così provvede:

-RIGETTA le domande;

-CONDANNA [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 7.800,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.

Il Giudice
Daniele Sodani

